



Autotrasporto: ulteriori risorse per gli investimenti 2020. Contributi per rottamazione e acquisizione veicoli

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MIT-MEF con le modalità di erogazione

Sulla [Gazzetta Ufficiale](#) è stato pubblicato il Decreto MIT-MEF del 14 agosto 2020 – **allegato** – con il quale sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2020, che entra in vigore il 25 settembre.

Il "Decreto Fiscale" convertito in Legge 19 dicembre 2019 n.157, ha infatti stanziato **25,8 milioni di euro** per il biennio 2019-2020 per la rottamazione di veicoli per il trasporto di merci di classe Euro fino alla IV, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton. e il contestuale acquisto di veicoli di nuova generazione di pari massa (CNG, LNG, ibrido, elettrico, motorizzazione termica).

Tale misura si affianca a quella prevista dal [Decreto MIT 12 maggio 2020](#), il cui stanziamento ammonta a circa **122 milioni di euro** per il 2020-2021.

A differenza della misura di incentivazione sopra richiamata, la rottamazione di veicoli "vecchi" è "conditio sine qua non" per ottenere l'incentivo per l'acquisto di nuovi veicoli con diverse motorizzazioni.

Ripartizione delle risorse

Le risorse disponibili sono destinate nella misura del 50% per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi:

- a) **6,45 milioni di euro** per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/ elettrico) e elettrica (full electric);
- b) **6,45 milioni di euro** per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

I contributi – ottenibili sulla base di un sistema di prenotazione - sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito di queste aree di intervento può essere rimodulata, nei limiti degli stanziamenti disponibili, con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate e avuto riguardo agli esiti dell'attività istruttoria, si rendano disponibili risorse da un'area in cui le stesse si rivelano esuberanti a favore dell'area in cui le stesse risultino insufficienti. Analogamente all'altra misura di incentivi per investimenti del MIT, è RAM Spa l'ente gestore della misura.

L'importo massimo ammissibile dei contributi è stabilito in **550.000 euro** per singola impresa e non è cumulabile con altri contributi pubblici per le medesime tipologie di investimento e i medesimi costi ammissibili (per esempio "de minimis").

I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno 3 anni precedenti all'entrata in vigore del Decreto, mentre i veicoli nuovi acquisiti con incentivo ministeriale non possono essere alienati,

concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo per 3 anni (fino al 31 dicembre 2023), pena la revoca del contributo erogato. Nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio, non si procede all'erogazione del contributo; in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie il contributo viene erogato in quanto si mantiene la continuità aziendale.

Fasi procedurali

Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive:

a) la fase di accantonamento dell'importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda.

L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento;

b) la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

Con apposito decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità saranno indicate le modalità di presentazione delle domande e la documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Importi dei contributi

L'entità dei singoli contributi è ricompresa fra un importo minimo pari ad euro 2.000 e un importo massimo pari ad euro 20.000. Gli stessi sono definiti in misura crescente in funzione della classe anti inquinamento del veicolo e della sua massa complessiva, come indicato nella tabella che segue.

Contributi veicoli nuovi euro VI/ CNG/LNG/elettrico pari o superiori >3,5 tonnellate	
Massa complessiva	Importo unitario in euro
Pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido	euro 4.000
Pari o superiore a 7 tonnellate - inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido	euro 8.000
Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico	euro 20.000
Pari o superiore a 3,5 tonnellate - inferiore a 16 tonnellate full electric	euro 12.000

Contributi veicoli nuovi euro VI d ed euro 6 D Temp pari o superiori a 3,5 tonnellate	
Massa complessiva	Importo unitario in euro
Pari o superiore a 3,5 e inferiore a 7 tonnellate diesel euro VI euro 6/ euro 6 D Temp	euro 2.000
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel euro VI	euro 5.000
Pari o superiore a 16 tonnellate diesel euro VI	euro 8.000

Cumulabilità degli aiuti

In caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Riferimenti:

Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it

Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it

Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it

Publicata il 25/09/2020